



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

*Area Diritti Civili Cittadinanza Condizione Giuridica della
Frontiera Immigrazione e Diritto d'asilo*

PROT/N.513305/AREA IV

Vibo Valentia, 15/02/2019

Comune

Ufficio dello Stato Civile

SAN GREGORIO D'IPPONA (VV)

Oggetto: Sig.ra. SAVA Elena Simona nata a Tirgu Jiu (Romania) il 18 marzo 1982,
residente a San Gregorio D'Ippona (VV) Via Scesa San Nicola nr. 12

Si trasmetta copia del decreto di respingimento della domanda di cittadinanza italiana emesso nei confronti della nominata in oggetto con preghiera di notifica mediante affissione all'albo pretorio di codesto comune ai sensi degli artt. 140 e 143 del C.P.C.

Nel segnalare l'urgenza si resta in attesa di risposta ad adempimento avvenuto.

Il Dirigente dell'Area IV

PENNINI

[Signature]



Il Ministro dell'Interno

K10/513305

VISTA l'istanza, presentata in data 17.4.2015, con la quale la straniera di origine rumena Elena Simona SAVA, nata a Tirgu Jiu (Romania) il 18.3.1982, residente a San Gregorio D'Ippona (VV), Scesa San Nicola, n. 12, ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), legge 5 febbraio 1992, n. 91;

VISTO il rapporto informativo della Questura di Vibo Valentia del 19.12.2017, dal quale è emerso che a carico del convivente della richiedente, **GRANDE Domenico** nato a San Gregorio d'Ippona (VV) il 16.2.1963, gravano una condanna per i reati di *favoreggiamento ingresso clandestino o irregolare continuato, associazione di tipo mafioso* e diverse denunce per reati contro il patrimonio e l'amministrazione della giustizia, reati contro la persona e lesioni personali, truffa, falso in genere e contravvenzioni al codice della strada;

CONSIDERATO, inoltre, che il cittadino straniero è tenuto a dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico, e che tali parametri sono stati confermati dall'art. 2, comma 15, della legge 28.12.1995, n. 549;

RITENUTO che - anche per conforme e consolidata giurisprudenza - i parametri di cui sopra sono ritenuti congrui e corrispondenti ad una reale capacità dell'aspirante cittadino di partecipare alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali, così come meglio specificato nella circolare del Ministero dell'Interno - DLCI K.60.1, del 5 gennaio 2007;

TENUTO CONTO che la concessione dello status di cittadino italiano presuppone una positiva valutazione circa l'integrazione nello Stato italiano dello straniero sotto ogni profilo e che l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante e che la valutazione può riguardare ogni aspetto, compreso quello attinente la convivenza con soggetto su cui gravano carichi penali;

VISTI gli elementi istruttori contrari forniti dalla Questura e dalla Prefettura di Vibo Valentia, entrambi in data 20.12.2016;

VISTA la nota ministeriale, datata 26.3.2018, con la quale è stato comunicato alla richiedente il preavviso del diniego, ai sensi dell'articolo 10 bis, legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed integr.;

1100000192

999 8741-142 999

Q

Il Ministro dell' Interno

RILEVATO che la suddetta ministeriale, trasmessa a mezzo di lettera raccomandata all'ultimo domicilio comunicato dalla richiedente, è stata restituita al mittente per *compiuta giacenza*;

CONSIDERATO che la concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, citata legge n. 91/92, comporta l'esercizio di un potere altamente discrezionale da parte dell'Amministrazione che è tenuta ad accertare la coincidenza tra l'interesse pubblico da tutelare e quello privato del richiedente, mediante una valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria che diano fondamento all'opportunità della concessione medesima e siano tali da poter escludere che l'inserimento stabile dell'interessato nella collettività nazionale arrechi danno alla stessa;

RITENUTO, per quanto precede, che nella fattispecie concreta in considerazione non si ravvisa la coincidenza tra l'interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza italiana:

VISTI la legge 5 febbraio 1992, n. 91 e succ. mod. e integr.; il d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572; il d.P.R. 18 ottobre 1994, n. 362

DECRETA

L'istanza della sopra nominata Elena Simona SAVA, nata a Tirgu Jiu (Romania) il 18.3.1982, è respinta per i motivi esposti nelle premesse.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data della notifica.

Inoltre, qualora sopravvengano i presupposti, potrà essere ripresentata nuova, documentata istanza per il conseguimento della cittadinanza italiana alla Prefettura competente per territorio, trascorso un anno dall'emanazione del presente provvedimento di diniego, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572.

Il Prefetto della Provincia di Vibo Valentia è incaricato di disporre la notifica del presente provvedimento alla richiedente.

Roma, - 7 NOV. 2018

**PER IL MINISTRO
IL SOTTOSGREGARIO DI STATO
MOLteni**

aa/v